COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 28

Trattamento economico all'estero

Il personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'articolo 18, percepisce durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, un'indennita' di servizio all'estero, costituita:

a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A;

b) da eventuali maggiorazioni determinate, per singoli Paesi o per singoli incarichi, secondo i coefficienti fissati per il personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari o, in mancanza di questi, secondo coefficienti da determinare ai sensi dell'articolo 171, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Al personale suindicato spetta anche una indennita' di prima sistemazione pari a una mensilita' dell'indennita' di servizio all'estero, sempreche' la durata effettiva del servizio non sia inferiore a sei mesi. Se il servizio e' di durata inferiore, l'indennita' predetta e' ridotta alla meta'. Tale indennita' non puo' essere nuovamente accordata per lo stesso Paese nel caso di nuova missione che abbia inizio nei dodici mesi dalla fine della precedente. Si applicano inoltre al predetto personale le disposizioni dei seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

1) articolo 163, secondo comma, sul godimento del congedo ordinario;

2) articolo 173, sugli aumenti per situazioni di famiglia;

3) articolo 178, sul contributo spese per l'abitazione;

4) articolo 179, sulle provvidenze scolastiche;

5) articolo 186 sui viaggi di servizio, limitatamente ad un viaggio annuo, autorizzato dal Dipartimento su conforme parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15;

6) articolo 207, sul decesso durante il servizio all'estero;

7) articolo 208, sull'indennizzo per danni;

8) articolo 209, sulle modalita' di pagamento delle competenze e conguagli;

9) articolo 211, sull'assistenza sanitaria.

Versione in vigore dal 1 marzo 1979, non più in vigore dal 1 marzo 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Estremi	Legge 9 febbraio 1979, n. 38
Titolo	II — Personale in servizio di cooperazione allo sviluppo
Capo	II — Personale civile dipendente dalle amministrazioni dello stato, da enti pubblici e personale militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/cooperazione-dell-italia-con-i-paesi-in-via-di-sviluppo/art-28-trattamento-economico-all-estero/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it